

sorzio del bacino imbrifero montano (BIM) il Consorzio forestale o l'Azienda speciale.

Si potrà aggiungere qualche altro Ente, come la Camera di commercio o l'Ente del turismo ove questi enti partecipino (come lodevolmente avviene in talune provincie) all'attività della Comunità montana. Negli altri casi è preferibile la norma prevista dall'art. 4 per invitare alle riunioni del Consiglio (che sono pubbliche) con voto consultivo « i presidenti di enti provinciali e locali, esperti e tecnici ». Con questo, mentre resta libera facoltà agli inviti, resta ferma la composizione del corpo deliberante limitata agli enti locali più direttamente interessati.

#### b) *Competenze del Consiglio*

Non sempre le competenze del Consiglio sono indicate specificamente. Tuttavia vi sono delle attribuzioni che si ritrovano in quasi tutti gli Statuti. Tra queste: l'elezione del Presidente, del o dei vicepresidenti, dei membri della Giunta, del segretario e, dei revisori dei conti, l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e la misura dei contributi annui da corrispondersi dagli enti associati; le proposte di modifica allo statuto; l'approvazione del regolamento degli uffici; la nomina di commissioni di esperti o di rappresentanti di categoria o di tecnici per l'esame e lo studio di particolari problemi.

Tali attribuzioni sono sostanzialmente confermate nello statuto tipo.

Perché il Consiglio sia validamente riunito è richiesta la partecipazione di una determinata percentuale dei suoi membri, fissata nei diversi statuti. Per lo più il Consiglio si ritiene validamente riunito, in prima convocazione, quando sono presenti 2/3 dei Consiglieri (37) o la maggioranza di essi (12). Per la seconda convocazione si richiede una percentuale inferiore con dei limiti minimi che variano nei singoli Statuti. In alcuni casi si rinvia alla Legge Comunale e Provinciale.

Una Comunità richiede, in prima convocazione, la presenza di 3/5 dei membri del Consiglio e la maggioranza in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa di voti tra i presenti (35) o a maggioranza assoluta di voti dei componenti il Consiglio (12). In un caso è richiesto il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

È apparso più opportuno fissare — nel nuovo schema — la validità delle sedute in prima convocazione nella presenza della maggioranza dei membri e in seconda nella presenza di un terzo, mentre le deliberazioni sono da assumere a maggioranza sem-